

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Andrea Morsillo, dal Dottor Roberto Proietti, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 Settembre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa - (nota n. 83/1259 pf12-13 SP/blp del 3.7.2013).

Con atto del 3/7/2013 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

1. il Sig. Vinella Francesco, Legale rappresentante della AS Bari Spa;
 2. la Società AS Bari Spa,
- per rispondere:

il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera B) paragrafo VIII), punto 1 delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e dell'art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato il prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto valore della produzione/debiti finanziari calcolato sulla base della situazione contabile al 31/3/2013, che avrebbe dovuto essere depositato entro il 30/5/2013;

la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al suo Legale rappresentante.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) per Francesco Vinella e quella dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società deferita.

Nessuno é comparso per i deferiti.

La Commissione rileva che la comunicazione Covisoc del 20/6/2013 è del tutto idonea a testimoniare che i deferiti non hanno depositato il prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto valore della produzione/debiti finanziari calcolato sulla base della situazione contabile al 31/3/2013, che avrebbe dovuto essere depositato entro il 30/5/2013; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall'organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver depositato il detto prospetto VP/DF nei termini previsti.

E' quindi da ritenersi provato con certezza che, alla scadenza del termine del 30/5/2013, normativamente previsto, la Società non aveva depositato il citato documento.

Orbene non vi è chi non veda che l'omesso deposito di tale documento costituisce un'indubbia violazione dell'art. 85 lett B) paragrafo VIII), punto 1 delle N.O.I.F, che prevede che il prospetto VP/DF debba essere depositato entro il termine del 30/5/2013.

E' peraltro doveroso evidenziare che l'omesso o tardivo deposito della documentazione di cui al capo di incolpazione costituisce un'indubbia violazione, dovendosi ritenere perentori il termine del 30/5/2013; diversamente non avrebbero ragione di esistere le specifiche sanzioni previste proprio per il suo mancato rispetto.

Dell'omesso deposito deve rispondere il Legale rappresentante della Società sportiva, che, quale organo deputato, avrebbe dovuto porre in essere detto incombenza.

Alla responsabilità del suo Legale rappresentante, consegue necessariamente, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società.

P.Q.M.

la Commissione delibera di irrogare al Sig. Vinella Francesco l'inibizione di mesi 1 (uno) e l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla Società AS Bari Spa.

(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl - (nota n. 329/1260 pf12-13 SP/blp del 16.7.2013).

Con atto del 16/7/2013 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

1. il Sig. Zampetti Maurizio, Legale rappresentante della Foligno Calcio Srl;

2. la Società Foligno Calcio Srl,

per rispondere:

il primo della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo VI), punto 1 delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, e dell'art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento calcolato sulla base della situazione contabile al 31/3/2013, che avrebbe dovuto essere depositato entro il 30/5/2013;

la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al suo Legale rappresentante.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Zampetti e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Foligno Calcio Srl.

Nessuno é comparso per i deferiti.

La Commissione rileva che la comunicazione Covisoc del 20/6/2013 è del tutto idonea a testimoniare che i deferiti non hanno depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento calcolato sulla base della situazione contabile al 31/3/2013, che avrebbe dovuto essere depositato entro il 30/5/2013; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Covisoc stessa, ossia dall'organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver depositato il detto prospetto VP/DF nei termini previsti.

E' quindi da ritenersi provato con certezza che, alla scadenza del termine del 30/5/2013, normativamente previsto, la Società non aveva depositato il citato documento.

Orbene non vi è chi non veda che l'omesso deposito di tale documento costituisce un'indubbia violazione dell'art. 85 lett C) paragrafo VI), punto 1, che prevede che il prospetto R/I debba essere depositato entro il termine del 30/5/2013.

E' peraltro doveroso evidenziare che l'omesso o tardivo deposito della documentazione di cui al capo di incolpazione costituisce un'indubbia violazione, dovendosi ritenere perentorio il termine del 30/5/2013; diversamente non avrebbero ragione di esistere le specifiche sanzioni previste proprio per il suo mancato rispetto.

Dell'omesso deposito deve rispondere il Legale rappresentante della Società sportiva, che, quale organo deputato, avrebbe dovuto porre in essere detto incombenza.

Alla responsabilità del suo Legale rappresentante, consegue necessariamente, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società.

P.Q.M.

la Commissione delibera di irrogare al Sig. Maurizio Zampetti l'inibizione di mesi 1 (uno) e alla Società Foligno Calcio Srl l'ammenda di € 10.000 (€ diecimila/00)

(457) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 8499/1002 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013).

(456) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 8490/998 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013).

(455) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente del CDA e Legale rappresentante pt della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 8485/994 pf12-13 SP/blp del 20.6.2013).

La Procura federale, con tre distinti atti (note n. 8485/994pf12-13/SP/blp, n. 8490/998pf12-13/SP/blp e n. 8499/1002pf12-13/SP/blp, tutte datate 20.6.2013), ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Amati Biagio (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Rimini 1912 Srl) e la Società AC Rimini 1912 Srl, per rispondere, rispettivamente:

Amati Biagio:

a1) della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. VII), punto 1), delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme federali in materia;

a2) della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato la relazione semestrale al 31 dicembre 2012 corredata dalla relativa documentazione, come prescritto dalle norme federali in materia;

a3) della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. VI), punto 2), delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili della relazione semestrale 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme federali in materia;

la Società AC Rimini 1912 Srl:

- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale, sopra indicate al punto a1);
- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale, sopra indicate al punto a2);
- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale, sopra indicate al punto a3).

Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei tre procedimenti indicati, per connessione soggettiva.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Biagio Amati e la Società AC Rimini 1912 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Biagio Amati e la Società AC Rimini 1912 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“per il Sig. Biagio Amati, sanzione finale della inibizione di giorni 60 (sessanta); per la Società AC Rimini 1912 Srl, sanzione finale dell'ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di giorni 60 (sessanta) per Biagio Amati;*
- *ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società AC Rimini 1912 Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

*** * * * ***

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Francesco Petillo, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 Settembre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAUROANTONIO DI TOMA (Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl - (nota n. 281/1262 pf12-13 SP/blp del 12.7.2013).

(436) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAUROANTONIO DI TOMA (Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl - (nota n. 8348/996 pf12-13 SP/ac del 17.6.2013).

(437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAUROANTONIO DI TOMA (Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl - (nota n. 8349/991 pf12-13 SP/blp del 17.6.2013).

(438) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAUROANTONIO DI TOMA (Amministratore unico e Legale rappresentante pt della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl - (nota n. 8354/999 pf12-13 SP/blp del 17.6.2013).

Con nota del 17.6.2013 (Prot. 8348/996) la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Maurantonio Di Toma, quale Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera C, par. II, punto 1 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. in relazione all'articolo 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, sanzionate dal successivo art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato entro il termine del 31 marzo 2013 la relazione semestrale al 31 dicembre 2012 corredata dalla relativa documentazione, come prescritto dalle norme federali in materia; b) la Società AS Andria Bat Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante p.t.

Con nota del 17.6.2013 (Prot. 8349/991) la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Maurantonio Di Toma, quale Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera C, par. VII, punto 1 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. in relazione all'articolo 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, sanzionate dal successivo art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato entro il termine del 31 marzo 2013 la relazione il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2012 come prescritto dalle norme federali in materia; b) la Società AS Andria Bat Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante p.t.

Con nota del 17.6.2013 (Prot. 8354/999) la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Maurantonio Di Toma, quale Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera C, par. VI, punto 2 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. in relazione all'articolo 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, sanzionate dal successivo art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato entro il termine del 31 marzo 2013 la relazione il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2012 come prescritto dalle norme federali in materia; b) la Società AS Andria Bat Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante p.t.

Con nota del 12.7.2013 (Prot. 281/1262) la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Maurantonio Di Toma, quale Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera C, par. VI, punto 1 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. in relazione all'articolo 10, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, sanzionate dal successivo art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato entro il termine del 30 maggio 2013 il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamenti calcolato sulla base della situazione contabile al 31.3.2013, come prescritto dalle norme federali in materia; b) la Società AS Andria Bat Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante p.t.

Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei quattro procedimenti sopra indicati per connessione soggettiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione a loro carico delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Maurantonio Di Toma, quale Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl l'inibizione per un periodo di mesi 4 (quattro); b) alla Società AS Andria Bat Srl la sanzione dell'ammenda di € 13.000,00 (€ tredicimila/00).

Sebbene ritualmente convocati nessuno è comparso in rappresentanza del Sig. Maurantonio Di Toma e della Società AS Andria Bat Srl né risultano essere stati depositati scritti difensivi.

Motivi della Decisione

Questa Commissione rileva che le circostanze e le violazioni di cui ai suindicati deferimenti sono adeguatamente confortate dalla documentazione in atti e gli addebiti mossi dalla Procura Federale per i mancati previsti adempimenti nei termini normativamente fissati risultano provati in maniera incontrovertibile.

Di conseguenza sono sanzionabili tutte le condotte ascritte al Sig. Maurantonio Di Toma, quale Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl, ed alla stessa AS Andria Bat Srl a titolo di responsabilità diretta.

In merito alla sussistenza della conseguente responsabilità in capo alla AS Andria Bat Srl si osserva come in tema di responsabilità diretta – di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva – è stato reiteratamente stabilito che le Società sono direttamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei soggetti che le rappresentano ai sensi delle norme federali e che, pertanto il cennato principio di carattere generale si presenta come pilastro fondamentale dell' Ordinamento sportivo calcistico.

In buona sostanza non può validamente dubitarsi che dalle acclarate violazioni poste in essere dal Sig. Maurantonio Di Toma, quale Legale rappresentante della AS Andria Bat Srl, consegue la responsabilità oggettiva della stessa AS Andria Bat Srl

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge: a) al Sig. Maurantonio Di Toma, quale Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl l'inibizione di mesi 4 (quattro);

b) alla AS Andria Bat Srl la sanzione dell'ammenda di € 13.000,00 (€ tredicimila/00).

(443) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BORGHINI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 8429/992 pf12-13 SP/blp del 19.6.2013).

(444) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BORGHINI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 8444/1000 pf12-13 SP/ac del 19.6.2013).

(445) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BORGHINI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), LORENZO TROMBELLA (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), CRISTIANO BOTTICI (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl - (nota n. 8436/995 pf12-13 SP/ac del 19.6.2013).

La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione: Andrea Borghini (Amministratore delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Lorenzo Trombella (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl), Cristiano Bottici (Consigliere delegato e Legale rappresentante pt della Società Carrarese Calcio Srl) e la Società Carrarese Calcio Srl, per rispondere i primi tre:

- della violazione prevista dall'art. 85, lett. C), par. VII), punto 1), delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e dell'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme F.I.G.C.;
- della violazione prevista dall'art. 85, lett. C), par. VI), punto 2), delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e dell'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze contabili della relazione semestrale al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme F.I.G.C.
- della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e all'art. 90, comma 2 delle NOIF per non aver depositato la relazione semestrale al 31 dicembre 2012 corredata della relativa documentazione come prescritto dalle norme federali in materia.

La Società a titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei tre procedimenti per connessione soggettiva.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici e la Società Carrarese Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena finale per ciascuno dei Signori Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici, sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta); pena finale per la Società Carrarese Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00),];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 60 (sessanta) per ciascuno dei Signori Andrea Borghini, Lorenzo Trombella, Cristiano Bottici;*
- ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00)) per la Società Carrarese Calcio Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 11 Settembre 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete